Comune di CASTELLAMMARE DEL GOLFO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI (IMU – TARI – CUP – CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA – IMPOSTA DI SOGGIORNO – SANZIONI AMM.VE – CANONI PATRIMONIALI – TASI – TOSAP – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICIA' E PUBBLICHE AFFISSIONI)

(approvato con delibera di C. C. n. 49 del 17.03.2026)

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA 2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento....2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata....2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata....2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata....3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione....3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore....3
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso....4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente....4
Articolo 9 – Norma transitoria 4
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI....4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 4
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata....4
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda 5
Articolo 4 – Importi dovuti....5
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione....6
Articolo 6 – Diniego della definizione....7
Articolo 7 – Sospensione del processo....7
Articolo 8 – Norma transitoria 7
PARTE III – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI....8
Aritcolo 1 – Oggetto del regolamento....8
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata 8
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione 8
PARTE IV – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO....9
Articolo 1 – Entrata in vigore....9

Comune di Castellammare del Golfo Prot. n. 0013605 del 23-03-2026

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 purché, quest'ultimi, non affidati ad Ader per la riscossione coattiva.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (ad eccezione delle sanzioni amm.ve comprese quelle al codice della strada per le quali si rinvia al comma 3) possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
b) un accertamento emesso entro il 31 dicembre 2023 (divenuto esecutivo).
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alle ingiunzioni emesse alla data di approvazione del presente regolamento, limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo. E' esclusa la possibilità di definire carichi affidati ad AdE-R (Agenzia delle Entrate Riscossione) per la riscossione coattiva, salvo successiva diversa previsione normativa.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al primo comma i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
6. Il Comune ovvero il Concessionario della Riscossione, su istanza del debitore da presentarsi entro il 30.06.2026, comunica nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune ovvero al Concessionario della Riscossione per i carichi a quest'ultimo affidati, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune ovvero il Concessionario, ognuno per quanto di rispettiva competenza, mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
2. Il Comune ovvero il Concessionario, entro i successivi trenta giorni notifica ai debitori

Comune di Castellammare del Golfo Prot. n. 0013605 del 23-03-2026

che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) versamento unico: entro il 31.10.2026;
b) ovvero per importi sino ad € 10.000,00 (euro diecimila) versamento nel numero massimo di trenta rate bimestrali, con rata minima di € 100,00 la prima di uguale importo rispetto alla altre rate dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31.10.2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 30 di ciascun bimestre successivo al primo; nel caso di importi superiori ad € 10.000,00, la rateizzazione si estende al numero massimo di 42 rate bimestrali ed infine nel caso di importi superiori ad € 20.000,00 (euro ventimila), la rateizzazione si estende al numero massimo di 54 rate bimestrali.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso dell'1,6%.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune ovvero il Concessionario indicano anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, qualora il pagamento venga effettuato entro la scadenza della rata immediatamente successiva, la definizione agevolata non decade e conserva i propri effetti. Decorso infruttosamente anche tale termine, la definizione agevolata non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune ovvero dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima,

Comune di Castellammare del Golfo Prot. n. 0013605 del 23-03-2026

titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune ovvero il concessionario della riscossione, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Norma transitoria

1. Al fine di favorire l'adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento, sono sospese, fino al 30 giugno 2026, le attività di riscossione coattiva relative ai carichi rientranti nell'ambito di applicazione della medesima definizione, ivi comprese le procedure esecutive e cautelari in corso o da avviare.
2. La sospensione opera nei confronti dei contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione alla definizione agevola dell'istanza di adesione entro i termini previsti dal Regolamento.
3. In caso di mancata presentazione dell'istanza ovvero di decadenza dai benefici della definizione agevolata, le attività di riscossione riprendono senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Comune di Castellammare del Golfo Prot. n. 0013605 del 23-03-2026

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. La presente parte del regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Castellammare del Golfo, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARI, TASI, TOSAP, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI nonché le altre entrate tributarie o patrimoniali per le quali vi sia stata impugnativa presso il Giudice Tributario;

b) il Concessionario Andreani Tributi srl per quanto attiene la TARSU e la TARI;

c) il Concessionario SOGET spa per quanto attiene IMU, TARI, TASI, CUP, imposta di soggiorno nonché le altre entrate entrate tributarie ovvero patrimoniali (già oggetto di affidamento) per le quali vi sia stata impugnativa presso il Giudice Tributario in quanto Giudice competente in materia.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti ovvero per quelle entrate la cui competenza a decidere non è riservata al Giudice Tributario

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30.06.2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune ovvero dal Concessionario, per quanto di rispettiva competenza, e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomanda A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto

Comune di Castellammare del Golfo Prot. n. 0013605 del 23-03-2026

relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.
3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:
♦ il 20% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
♦ il 50% del valore della controversia negli altri casi;
♦ in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 25% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore ed il 50% per la restante parte.
4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 31.10.2026.
2. Per importi sino ad € 10.000,00 (euro diecimila) il versamento è nel numero massimo di trenta rate bimestrali, con rata minima di € 100,00 la prima di uguale importo rispetto alla altre rate dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31.10.2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 30 di ciascun bimestre successivo al primo; nel caso di importi superiori ad € 10.000,00 (euro diecimila), la rateizzazione si estende al numero massimo di 42 rate bimestrali ed infine nel caso di importi superiori ad € 20.000,00 (euro ventimila), la rateizzazione si estende al numero massimo di 54 rate bimestrali. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso dell'1,6%.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Comune di Castellammare del Golfo Prot. n. 0013605 del 23-03-2026

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Norma transitoria

Al fine di favorire l'adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento, sono sospese, fino al 30 giugno 2026, le attività di riscossione coattiva relative ai carichi rientranti nell'ambito di applicazione della medesima definizione, ivi comprese le procedure esecutive e cautelari in corso o da avviare. La sospensione opera nei confronti dei contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione alla definizione agevola dell'istanza di adesione entro i termini previsti dal Regolamento. In caso di mancata presentazione dell'istanza ovvero di decadenza dai benefici della definizione agevolata, le attività di riscossione riprendono senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Comune di Castellammare del Golfo Prot. n. 0013605 del 23-03-2026

PARTE III – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. La presente parte del regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali ed alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di acquiescenza ad accertamento esecutivo.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31.10.2026 ovvero con il versamento di un numero massimo di diciotto rate bimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31.10.2026. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

2. In caso di mancato rispetto delle scadenze di cui al comma 1, il Comune ovvero il Concessionario procedono alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Comune di Castellammare del Golfo Prot. n. 0013605 del 23-03-2026

PARTE IV - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno coincidente con l'esecutività della relativa delibera di approvazione.

Comune di Castellammare del Golfo Prot. n. 0013605 del 23-03-2026